

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale.....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 22 dicembre 2008 il cliente esponeva di avere in corso con una società finanziaria due prestiti personali, con un onere mensile complessivo di € 498,17 che riteneva non più sostenibile; di avere richiesto alla società finanziaria e alla banca di appoggio del conto di domiciliazione delle rate, fin dal mese di settembre 2008, la concessione di un nuovo prestito al fine di estinguere i due precedenti finanziamenti; che la società finanziaria, pur avendogli dato ampie assicurazioni sulla fattibilità dell'operazione lo aveva indirizzato presso la predetta banca (tra l'altro capogruppo della prima), con la quale egli aveva preso contatti senza riuscire ad ottenere, tuttavia, la definizione della sua pratica.

Con nota del 4 marzo 2009, indirizzata alla banca, il cliente, in relazione alle ripetute richieste, già avanzate per e-mail alla direzione generale della banca nel mese di settembre 2008 ed ai successivi colloqui telefonici, reiterava la richiesta di rimodulazione della sua esposizione debitoria. Con successiva e-mail del 28 maggio 2009, trasmessa anche alla società finanziaria, sollecitava la definizione della pratica inoltrata nella prima

decade di maggio, in merito alla quale la società finanziaria aveva dato disponibilità fin dal mese di settembre

Con lettera del 18 giugno 2009 la banca comunicava che la suddetta istanza di fido, avanzata il 5 febbraio 2009 non aveva avuto seguito, senza nulla aggiungere circa i motivi del diniego .

Con e-mail del 3.11.2009 - qualificata come reclamo nella successiva fase di ricorso all'ABF - il cliente, facendo riferimento ad un "*carteggio*" in corso da più di un anno, chiedeva formalmente alla finanziaria di conoscere i motivi della mancata concessione del prestito di € 20.000,00, riferiva inoltre di aver appreso dall'agenzia della banca che il diniego del finanziamento era stato determinato dalla "*nota negativa*" rappresentata dal passaggio a sofferenza, nel 1985, di un credito di € 805,54 cointestato con il coniuge. Il cliente eccepiva, quindi, la prescrizione "*per legge*" del menzionato credito, per il quale non sosteneva di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione o richiesta.

Nel ricorso, presentato il 9 dicembre 2009, il cliente ha riassunto i termini essenziali della vicenda in contestazione lamentando che la società finanziaria non ha mantenuto l'impegno di concedere un nuovo prestito, al fine di estinguere i due finanziamenti in corso e che il citato reclamo del 3.11.2009 è rimasto privo di riscontro, ad eccezione della proposta, avanzata dalla banca, di sospendere i pagamenti per sei mesi, accolta dal debitore per entrambi i prestiti in essere.

Il ricorrente ha chiesto all'ABF di dichiarare la società finanziaria tenuta a rispettare l'impegno di rimodulare il prestito, nelle modalità indicate nel preventivo datato 28 settembre 2009, allegato al ricorso. Allegava altresì le note, sottoscritte per accettazione dal ricorrente, con cui l'intermediario formulava proposta di sospensione del pagamento delle rate dal mese di ottobre 2009 a quello di aprile 2010; il "*riepilogo contabile*" del credito di € 805,54; copia, recante data 28/9/09, del preventivo predisposto dalla filiale dell'intermediario in relazione al fido richiesto.

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha riferito che, in data 28.10.2009, il cliente aveva chiesto la sospensione dei pagamenti delle rate di mutuo, così come previsto dal decreto anticrisi. Ha poi soggiunto che con note del 9.11.2009 e 23.11.2009 veniva formulata al cliente la proposta di avvalersi della sospensione delle rate per sei mesi, con conseguente scadenza della successiva rata nel successivo mese di aprile e che non essendo l'opzione di rimodulazione del prestito cumulabile con l'adesione al piano anticrisi, la prima richiesta del cliente non era stata tenuta in considerazione.

La società finanziaria ha altresì precisato che il ricorrente non risultava intestatario di altri rapporti in contestazione, rispetto alle cui eventuali segnalazioni, essa non poteva essere considerata responsabile.

L'intermediario ha prodotto in allegato, tra l'altro, copia dei contratti di finanziamento stipulati con il ricorrente e dell'accettazione da parte di quest'ultimo della proposta di sospensione delle rate. In sede di replica, il cliente ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, sottolineando di essere stato destinatario di una nota scritta, con cui si comunicava l'accettazione della richiesta di finanziamento, in attesa di accettazione della sede centrale. Il cliente ha infine ribadito l'intervenuta prescrizione del credito costituente il motivo ostativo al rilascio del prestito.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso in oggetto appare al Collegio necessario chiarire che il ricorrente ha in sede di reclamo richiesto alla società finanziaria, con cui aveva in corso due operazioni di finanziamento, di dare conto della mancata concessione del prestito, che se ottenuto gli avrebbe consentito di estinguere i due finanziamenti in corso e pagare una rata unica di importo inferiore alla somma delle due precedenti. Appare evidente che già in questa fase del procedimento il cliente rivolge le sue doglianze alla società finanziaria, e non alla banca che avrebbe dovuto erogare il finanziamento e che non lo ha concesso. Anche in sede di ricorso il cliente identifica nella società finanziaria il soggetto che avrebbe dovuto erogare il finanziamento, tanto è che rivolge all'arbitro la richiesta di dichiarare la stessa tenuta a rispettare l'impegno di rivedere le condizioni del prestito. Appare invece, dalla descrizione dei fatti operata, che mentre la società finanziaria, appartenente allo stesso gruppo della banca, svolge un ruolo di consulenza nei confronti del cliente ricorrente e di *trait d'union* con la banca, è quest'ultima che deve assumere la decisione in merito alla concessione del credito. Quindi è nei confronti di essa che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze.

Va inoltre chiarito che la banca, pur avendo condotto l'istruttoria ai fini di valutare la validità dell'iniziativa da finanziare, non aveva poi proceduto alla stipula del contratto di finanziamento perché il ricorrente era stato ritenuto non affidabile, a causa di una precedente pratica di finanziamento non andata a buon fine. La circostanza che la società finanziaria aveva ritenuto fattibile la concessione del prestito, e aveva anche comunicato l'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla banca, aveva indubbiamente creato nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente l'aspettativa di un felice esito delle sue richieste, ma tale elemento potrebbe rilevare ai fini di una eventuale responsabilità precontrattuale e del conseguente risarcimento del danno (comunque non richiesto nel caso di specie), ma non può fondare un diritto del ricorrente alla concessione del credito da parte della banca. L'autonomia imprenditoriale della banca implica la libertà di stipulare o meno un contratto, sulla base dell'istruttoria condotta e di altri elementi rilevanti a tal fine. Dottrina prevalente e giurisprudenza distinguono in proposito tra la fase dell'istruttoria, che è interna alla banca e non produce effetti nei confronti del cliente, e quella della stipula del contratto, da cui nascono i diritti di quest'ultimo alla prestazione pecuniaria da parte della banca.

La richiesta formulata nel ricorso (e va anche sottolineata la non coincidenza tra oggetto del reclamo e oggetto del ricorso) a questo Collegio, di dichiarare la società finanziaria tenuta a rispettare "*l'impegno*" di rimodulare il prestito, così come prospettato nel piano di ristrutturazione del debito predisposto dalla società, non può essere accolta.

P.Q.M.

IL Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI